

Statuto del Tribunale Permanente dei Popoli

Bologna, 24 giugno 1979

Preambolo

Considerando che i popoli sono sempre più esposti a gravi e sistematiche violazioni dei loro diritti e sistematiche violazioni dei loro diritti fondamentali da parte di regime militari il più sovente a carattere dittatoriale e del dominio sempre più penetrante di strutture e di gruppi neocolonialisti in vaste zone del mondo, e di ideologie e di pratiche politiche che disprezzano o trascurano le esigenze e i diritti dei popoli;

Considerando che tali violazioni delle regole essenziali della comunità internazionale e in particolare i crimini di genocidio e di apartheid, lo sfruttamento imperialista e neocoloniale dei popoli e delle minoranze, l'oppressione sistematica dei popoli e di altri gruppi umani sono perpetrati senza che la comunità internazionale organizzata sia in grado di impedire efficacemente la perpetrazione di tali crimini e violazioni e di mettervi fine;

Considerando in particolare che gli organismi della comunità internazionale organizzata, se da un lato hanno elaborato delle regole e dei principi enunciano i diritti fondamentali dei popoli, non sono tuttavia in grado di applicare queste regole né di assicurarne l'efficacia attraverso l'applicazione di sanzioni adeguate o di criteri di riparazione dei danni subiti, soprattutto attraverso procedimenti vincolanti internazionali che possano garantirne il rispetto da parte dei governi e delle imprese transnazionali o altri gruppi di potere coloniale o neocoloniale;

Considerando che è ugualmente necessario approfondire l'analisi delle cause economiche, politiche sociali dei crimini contro i popoli in rapporto all'imperialismo, Il neocolonialismo e le conseguenti violazioni dei diritti delle minoranze e degli individui;

Considerando che fintanto che la comunità internazionale non riconosce e costituisce organismi internazionali atti a far cessare le violazioni suddette, è compito dei gruppi politici e sindacali che si pongono l'obiettivo della promozione dei diritti dei popoli, delle minoranze e degli individui, sostenuti dall'opinione pubblica mondiale, creare strutture internazionali capaci di polarizzare l'attenzione dei governi, dei movimenti politici e sindacali, dell'opinione pubblica mondiale sulle violazioni gravi e sistematiche dei diritti dei popoli, e le relative violazioni dei diritti delle minoranze e degli individui così come sulle cause economiche, politiche e sociali di tali violazioni;

La Fondazione Internazionale Lelio Basso per il Diritto e la Liberazione dei Popoli adotta il seguente Statuto:

Competenze e funzioni:

Art. 1

Il TPP giudica in merito a ogni tipo di violazione grave e sistematica dei diritti dei popoli sia che tali violazioni siano commesse dagli Stati, o da altre autorità non statali, o da gruppi o organizzazioni

private, così come là dove opportuno, secondo i principi di Norimberga, le responsabilità personali dei loro autori. Soprattutto, il Tribunale è competente a pronunciarsi su ogni tipo di crimine internazionale, in particolare sui crimini contro la pace e l'umanità, su ogni violazione dei diritti fondamentali dei popoli e delle minoranze, sulle violazioni gravi e sistematiche dei diritti e delle libertà degli individui richiamati negli strumenti giuridici considerati all'art. 2. Il Tribunale non è competente a pronunciarsi su casi particolari di violazione dei diritti e delle libertà del singolo individuo, salvo quando esista una relazione con una violazione del diritto dei popoli.

Art. 2

La missione del Tribunale è di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori. Il Tribunale applica i principi internazionali dello JUS COGENS in quanto espressione della coscienza giuridica universale, in particolare dei principi di Norimberga; fa sua la Dichiarazione di Algeri sui diritti fondamentali dei popoli e applica gli strumenti giuridici fondamentali delle Nazioni Unite, in particolare la Dichiarazione universale e i patti internazionali sui diritti dell'uomo, la dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, le risoluzioni dell'assemblea generale sulla decolonizzazione e sul nuovo ordine economico internazionale, la Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati così come la Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Il Tribunale applica anche ogni altro strumento giuridico internazionale, universale o regionale tendente a sviluppare, aggiornare o ampliare il senso ed i contenuti dei testi che si riferiscono ai diritti dei popoli.

Art. 3

Qualsiasi governo, organismo internazionale (governativo o non governativo), movimento di liberazione nazionale, gruppo politico o sindacale, gruppo di privati cittadini possono investire il Tribunale delle violazioni dei diritti fondamentali proclamati negli strumenti giuridici citati all'art. 2.

Art. 4

Su richiesta delle stesse persone e gruppi, il Tribunale può dare un parere consultivo su questioni di sua competenza.

Art. 5

La presidenza del Tribunale può condurre un'inchiesta o uno studio su ogni tipo di situazione internazionale di violazione dei diritti fondamentali dei popoli e delle minoranze o delle infrazioni gravi e sistematiche dei diritti e delle libertà delle minoranze e degli individui.

Composizione

Art. 6

Il Tribunale è composto da almeno 35 e non più di 75 membri. 1) I membri del tribunale sono nominati dal Consiglio della Fondazione internazionale per il diritto e la liberazione dei popoli. 2) I membri del Tribunale, così come il segretario generale, devono godere della più alta considerazione morale e assommare i requisiti richiesti dall'esercizio di alte funzioni giuridiche o essere esperti riconosciuti, giureconsulti o personalità politiche, religiose o morali di competenza notoria.

Art. 7

1) I membri del Tribunale sono nominati per tre anni. Il loro mandato è rinnovabile.
2) I membri del Tribunale decadono dal loro incarico quando viene meno uno dei requisiti richiesti. La decisione è presa dal Consiglio della Fondazione con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti, su indicazione dei membri del Tribunale. La richiesta che un membro del Tribunale venga destituito può essere presa solo con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti o rappresentanti.
3) I membri del Tribunale eleggono per tre anni il presidente, quattro vice-presidenti che costituiscono la presidenza del Tribunale.

Art. 8

1) La presidenza designa per ogni sessione del Tribunale, relativa a un caso o a un gruppo di casi, 11 giudici che si riuniranno per pronunciarsi sul caso o sui casi di cui il Tribunale è investito. Tali giudici sono scelti sulla lista generale dei membri del Tribunale.
2) I giudici scelti per una specifica sessione eleggono il presidente della sessione stessa.

Art. 9

Quando il Tribunale è sovraccarico, e solo in caso di urgenza, la presidenza può costituire una o più "camere" composte ciascuna da sette giudici per giudicare i casi prescelti.

Funzionamento

Art. 10

1) Presso il Tribunale è istituito un segretariato diretto da un segretario generale, e un segretario generale delegato, assistiti da 3 segretari generali aggiunti, nominati dal Consiglio della Fondazione su proposta del Tribunale. 2) I membri della segreteria devono essere persone di integrità e competenze riconosciute.

Art. 11

Il segretario generale esercita in particolare le seguenti funzioni: 1) registra le richieste pervenute al Tribunale. 2) riferisce alla presidenza su ogni richiesta registrata e specificatamente sui fatti che la fondano e sugli strumenti internazionali ai quali si fa riferimento.

Art. 12

Visti il rapporto del segretario e gli elementi che ha raccolto, la presidenza decide se archiviare la richiesta o sottometterla al Tribunale. In quest'ultimo caso, la presidenza designa uno o più relatori che possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Tribunale. Ogni decisione di archiviazione di una richiesta è comunicata ai membri del Tribunale che possono, in presenza di minori elementi, domandare che il caso sia di nuovo preso in considerazione. Questa facoltà può essere esercitata una sola volta. Il/i relatore/i procedono, con l'assistenza del segretariato, all'istruzione del caso con il mandato:

- di raccogliere tutte le prove a carico e a discarico e di citare tutti i testimoni;

- di essere a disposizione del Tribunale per facilitare la verifica e la valutazione dell'autenticità e della veridicità dei fatti e delle prove;

- di informare il Tribunale sulle norme giuridiche applicabili.

Art. 13

La presidenza indirizza ogni anno al Consiglio della Fondazione un rapporto nel quale enumera tutti i casi che sono stati sottoposti, così come i motivi per i quali gli stessi sono stati dichiarati ammissibili o non ammissibili o manifestamente non fondati o non classificabili.

Art. 14

La presidenza dal momento in cui dichiara una richiesta accettabile si sforza di ottenere la collaborazione dei governi, dell'autorità o del gruppo privato messo in causa e fornisce a costoro la più ampia possibilità di sottoporre prove e argomentazioni.

Art. 15

Ogni governo, autorità, gruppo privato messo in causa è informato delle accuse o istanze che li riguarda, non appena le stesse sono dichiarate ammissibili dalla presidenza o questa ha deciso di procedere d'ufficio a una inchiesta che li riguarda. È data possibilità di partecipare ad ogni stadio del procedimento. Anche se il soggetto in causa rifiuta di riconoscere la competenza del Tribunale, tutti gli atti concernenti il processo nel quale è implicato gli saranno comunicati in tempo utile.

Art. 16

La presidenza può designare tra i membri del Tribunale o al di fuori di esso un relatore generale incaricato di raccogliere ogni informazione, prova o documento che possa essere invocato a favore della parte accusata se questa decide di non partecipare al dibattimento. Questo relatore speciale partecipa ai dibattimenti e, con voto consultivo, alle deliberazioni relative alla causa affidatagli.

Art. 17

1) Se lo giudica utile per la promozione del rispetto dei diritti fondamentali dei popoli, delle minoranze o degli individui, il Tribunale può mettersi a disposizione delle parti interessate in vista di una concertazione amichevole. 2) Il Tribunale redige un rapporto contenente una breve esposizione dei fatti e delle soluzioni adottate, se ottiene un accordo che sia accettabile dalle parti interessate e che si ispiri al rispetto degli strumenti giuridici internazionali applicabili. 3) Il Tribunale decide quale seguito dare al suddetto rapporto per promuovere il rispetto dei diritti fondamentali dei popoli, delle minoranze, degli individui.

Art. 18

Le sessioni del Tribunale e le udienze delle camere del Tribunale sono pubbliche. Le deliberazioni si tengono a porte chiuse. I membri del Tribunale designati come relatori non partecipano alle deliberazioni relative alla causa che essi hanno istruito.

Art. 19

Il Tribunale può deliberare validamente con un quorum di 7 membri nel caso previsto dall'art. 8 e di 5 membri nel caso previsto nell'art. 9. Le sentenze e i pareri consultivi sono presi dalla maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voti il voto del presidente della sessione o del collegio giudicante è determinante. Nessun membro del Tribunale può farsi rappresentare, nemmeno da un altro membro. Per ciò che concerne le deliberazioni previste all'art. 7 – comma 2-3 – e all'art. 10 – comma 1 – i membri del Tribunale possono delegare un altro membro. Nessun membro può avere più di una delega.

Art. 20

Le sentenze del Tribunale sono definitive. Insieme alle altre decisioni del Tribunale, sono comunicate alle parti interessate, al segretario generale delle Nazioni Unite, agli organismi internazionali competenti, ai governi e alla stampa.

Art. 21

Il Tribunale si dà un regolamento interno e delle regole procedurali.

Art. 22

Il Tribunale ha sede in Roma. Esso può riunirsi ed esercitare le sue funzioni in qualsiasi altro luogo.

Art. 23

Ogni proposta di modifica dello Statuto è indirizzata alla presidenza. Se la proposta è fatta da 10 membri del Tribunale, essa è trasmessa con il parere della presidenza e previo consenso del consiglio della Fondazione internazionale per il diritto e la liberazione dei popoli, a tutti i membri del Tribunale.

Una eventuale modifica dello statuto è adottata a maggioranza da parte dei membri del Tribunale.